



**AREA DEL DIRITTO PRIVATO**

**CASO IN MATERIA DI  
“LA GARANZIA PATRIMONIALE”**

**1 luglio 2024**

**Relatore: dr. Vincenzo Cantelli**

*Giudice del Tribunale di Padova*

Caia cita in giudizio il marito Tizio, dal quale si è separata con provvedimento del Tribunale in data 15 febbraio 2022, proponendo azione revocatoria in relazione all’immobile sito in Aquileia, via dei Fori Imperiali 12, venduto dallo stesso Tizio, unico proprietario, in favore di Sempronio per il prezzo di euro 400.000,00.

In particolare, Caia afferma: *i*) di essere creditrice di Tizio a titolo di assegni di mantenimento non corrisposti; *ii*) che Tizio, al momento della compravendita, era certamente a conoscenza del pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato alle ragioni di Caia, così come desumibile dal fatto che il bene venduto costituiva l’unico immobile nel suo patrimonio e che egli, dunque, non poteva non sapere che avrebbe diminuito la capienza della propria garanzia; *iii*) che il terzo Sempronio era anch’egli consapevole di tale pregiudizio, in quanto ben a conoscenza dei dissidi familiari sorti tra i coniugi e dunque della volontà di Tizio di disfarsi dell’unico bene passibile di esecuzione fruttuosa all’interno del suo patrimonio.

Si costituisce Tizio, il quale chiede il rigetto della domanda, evidenziando: *i*) che il contratto di compravendita era stato concluso in esecuzione di un precedente contratto preliminare stipulato in data 10 gennaio 2020 (dunque prima dell’avvio del giudizio di separazione) con contestuale

versamento di una caparra di euro 50.000,00; **ii**) che l'operazione negoziale era stata concepita dai coniugi, ancora in armonia, al fine di ottenere liquidità per ripianare i consistenti debiti di Tizio, imprenditore, nei confronti di fornitori; **iii**) che il terzo Sempronio, al momento della stipula del contratto preliminare, non poteva essere a conoscenza della crisi familiare, né dell'esistenza del futuro credito di Caia a titolo di assegni di mantenimento non pagati.

*Quid iuris?*